

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3		
Missioni vaevoli nella seduta del 25 novembre 2004	3	(Sezione 2 – Parere della I Commissione)	9
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di sottoscrizioni ad una proposta di legge; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 3 – Parere della V Commissione)	9
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 4 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	11
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 5 – Modificazioni apportate dal Senato)	12
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	6	(Sezione 6 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	16
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 7 – Ordini del giorno)	25
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6	Interpellanze urgenti	33
Disegno di legge di conversione S. 3135 (Approvato dal Senato) n. 5398	7	(Sezione 1 – Ritardi nella realizzazione delle opere per la messa in sicurezza dell'aeroporto di Catania)	33
(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili)	7	(Sezione 2 – Dichiarazioni del ministro delle comunicazioni riguardanti possibili infiltrazioni di terroristi nelle file dei partiti) ...	34

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 – Rischi connessi alla presenza di sottomarini a propulsione nucleare nelle aree portuali)	35	dell'espletamento del concorso pubblico per ufficiale giudiziario bandito l'8 novembre 2002)	37
(Sezione 4 – Iniziative per affrontare la situazione di crisi all'interno delle carceri italiane)	36	(Sezione 6 – Gestione dell'ordine pubblico in occasione della partita di calcio Livorno-Bologna)	38
(Sezione 5 – Criteri adottati nell'identificazione dei distretti da coprire a seguito		(Sezione 7 – Aggressione subita dall'onorevole Martinelli)	39

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 25 novembre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bornacin, Brancher, Burani, Procaccini, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzarello, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Naro, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Raffaldini, Rava, Rosato, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Soro, Sospiri, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bornacin, Brancher, Burani, Procaccini, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzarello, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Naro, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pi-

sanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Raffaldini, Rava, Rosato, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Soro, Sospiri, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 24 novembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERROTTA: « Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica dei cittadini che prestano servizio militare, in relazione al fenomeno del "nonnismo" » (5443);

PERROTTA: « Concessione di amnistia e depenalizzazione per i delitti di renitenza alla leva » (5444);

PERROTTA: « Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i pazienti terminali » (5445);

LETTIERI: « Disposizioni in materia di rinegoziazione di mutui agevolati per l'acquisto della prima casa e di alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura » (5446);

LETTIERI: « Disposizioni in materia di tutela dei consumatori » (5447);

PISAPIA: « Modifiche all'articolo 392 del codice di procedura penale in materia di incidente probatorio » (5448);

FALLICA: « Disposizioni per la realizzazione e il finanziamento della produzione delle carte valori elettroniche » (5449);

GAZZARA: « Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità degli oneri per gli agenti e rappresentanti di commercio » (5450);

FRANCESCHINI: « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della cucina tipica ferrarese » (5451);

COSSA: « Riconoscimento del diritto di cumulo delle indennità integrative speciali per i percettori di più trattamenti pensionistici » (5452);

RICCIOTTI ed altri: « Disciplina del settore della danza » (5453).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di sottoscrizioni ad una proposta di legge.

I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

CIRIELLI ed altri: « Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi e di termini di prescrizione del reato » (2055).

Trasmissione dal Senato.

In data 25 novembre 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3196. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative » (approvato dal Senato) (5454).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

DI LUCA: « Modifica dell'articolo 514 del codice penale, in materia di frodi e contraffazioni » (5431) *Parere delle Commissioni I, III, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV.*

VI Commissione (Finanze):

BATTAGLIA ed altri: « Disposizioni per il contenimento dei prezzi degli immobili dismessi dagli enti pubblici e privati » (5361) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII.*

X Commissione (Attività produttive):

S. 3034. — « Misure per l'internalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore. Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (4360-B) *Parere delle Commissioni I, III (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

RAISI ed altri: « Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi » (5383) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente):

« Istituzione di una zona di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale » (5358) *Parere delle*

Commissioni I, V, VII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 2 novembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea DEGENNARO ed altri n. 9/3200-*bis*/133, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dall'11 novembre 2002, concernente lo sviluppo degli investimenti nel Mezzogiorno.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari regionali.

Il ministro per gli affari regionali, con lettera del 10 novembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea RUGGIERI n. 9/3200-*bis*/192, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002, concernente la fusione di comuni e comunità montane.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettere dell'11 novembre 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione

data agli ordini del giorno in Assemblea PERETTI n. 9/5150/14, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2004, concernente la creazione di un'area contrattuale della vicedirigenza e MOTTA ed altri n. 9/4489/110; accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente percorsi di stabilizzazione per i lavoratori della pubblica amministrazione, assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato e contratti di formazione e lavoro, operanti negli uffici pubblici.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 23 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la relazione sui risultati economico-finanziari ottenuti nel corso del primo semestre 2004, in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui alla citata legge n. 410 del 2001, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti previdenziali pubblici (doc. CL, n. 7).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 23 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, copia del decreto interdirettoriale — emanato in data 30 luglio 2004 — concernente la determinazione, per l'anno 2005, dei contingenti massimi nei vari

gradi del personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IV Commissione (Difesa).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 23 novembre 2004, ha trasmesso il documento concernente il « Budget dello Stato per l'anno 2005 », predisposto dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per le politiche di bilancio (doc. CLVIII, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione da un consiglio regionale.

La regione Lombardia, con lettera in data 16 novembre 2004, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 maggio 1990, n. 102, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987, la relazione, riferita all'anno 2003, sullo stato di attuazione della citata legge n. 102 del 1990 (doc. CVIII, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 25 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo

schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali (433).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 dicembre 2004. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 10 dicembre 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 192, della legge 3 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il piano industriale Alitalia 2005-2008 (434).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 dicembre 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 21 ottobre 2004, a pagina 3, seconda colonna, ventottesima riga, le parole: « corsi di studio universitari » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « corsi di studio post universitari ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 3135 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 2004, N. 249, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO E SOCIALI (APPROVATO DAL SENATO) (5398)

(A.C. 5398 — Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In favore dei lavoratori Interklim e Valbasento entro un limite complessivo di 500 unità l'indennità di mobilità in scadenza il 31 dicembre 2004 è prorogata di ulteriori 12 mesi e cioè fino al 31 dicembre 2005 in attesa della realizzazione dei processi di reindustrializzazione in atto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 9 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 6. Molinari, Adduce.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 50, comma 5, della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « e limitatamente agli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 ». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2004 e a 5 milioni per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 9. Mereu.

Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

3-ter. 1. In favore dei lavoratori Valbasento e Interklim beneficiari di indennità di mobilità a seguito di crisi industriale, che entro il 31 dicembre 2004 abbiano raggiunto i 50 anni di età e i 30 anni di contribuzione, nel limite massimo di 300 unità, è autorizzato il pensionamento anticipato in deroga alla normativa vigente. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 25 milioni di euro per l'anno

2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 8. Molinari, Adduce.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In ottemperanza con quanto previsto nei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche, entro sei mesi dalla conversione in legge del presente decreto, è definita la confluenza del Fondo Volo nell'Assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), garantendo il mantenimento delle specificità attualmente in essere per i lavoratori del Fondo Volo. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere l'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite.

1-ter. 1. Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 1-sexies. — 1. Fino al 31 dicembre 2005, alle aziende artigiane esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo operanti nei distretti lapidei, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi

consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.

2. Per le aziende indicate nel comma 1, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per l'anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che stabilisce l'aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro.

1-quinquies. 01. Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Bellini.

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 1-sexies. — 1. Il trattamento ordinario di integrazione salariale può essere concesso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la durata massima di sei mesi, anche in deroga al limite di durata previsto dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo, nei casi in cui le predette aziende sospendano o riducano l'attività industriale per l'intervento dei servizi preposti o per la necessità di adeguare i propri impianti e siti di estrazione

alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per l'anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che stabilisce l'aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 4 milioni di euro.

1-quinquies. 02. Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Bellini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'articolo 81, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma si applicano altresì, nell'ambito del medesimo limite previsto dal primo periodo e con riferimento alle aziende ivi indicate, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004, limitatamente a coloro che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2007 ».

2. 01. Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

(A.C. 5398 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5398 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

rilevato che il testo del provvedimento presenta alcuni elementi di problematicità, per quanto concerne i profili finanziari, con particolare riferimento alle disposizioni di cui:

al comma 4 dell'articolo 1-*quater*, le quali prevedono il parziale utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di competenza relativo al Ministero degli affari esteri per finalità diverse dall'adempimento di obblighi internazionali, in deroga alla vigente disciplina contabile;

al medesimo comma, per la parte in cui si prevede l'utilizzo, per finalità di copertura, di quota parte delle risorse dell'otto per mille del gettito IRPEF di competenza statale, utilizzo che non risulta coerente con le finalità per le quali le medesime risorse sono preordinate, in base alla legislazione vigente;

tenuto conto che l'utilizzo delle risorse precedentemente richiamate può giustificarsi soltanto in ragione della situazione di obiettiva emergenza che le disposizioni previste all'articolo 1-*quater* sono dirette a fronteggiare;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

la quantificazione dell'onere di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 1 risulta congrua sulla base dei dati a disposizione;

rilevato che l'efficacia della clausola di salvaguardia di cui al comma 5 dell'articolo 1-*quater*, la quale prevede, qualora si verificano eccedenze di spesa, anche l'eventualità del ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie, è in ogni caso subordinata alla condizione che gli oneri ai quali la stessa si riferisce abbiano natura di spese obbligatorie;

considerato che l'affermazione del Governo per cui le spese di cui al comma 2 dell'articolo 2 sarebbero per la maggior parte in conto capitale non sembra sufficiente ad evitare una sia pur parziale dequalificazione della spesa, la quale non risulterebbe coerente con la vigente disciplina contabile, in quanto si prevede l'utilizzo, per finalità di copertura, esclusivamente di risorse in conto capitale;

rilevato che l'affermazione del Governo per cui il Fondo per l'occupazione recherebbe le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1-*bis* non sembra sufficientemente motivata e potrebbe risultare in contrasto con le previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, il quale, nel porre a carico del medesimo Fondo nuovi oneri, provvede anche al rifinanziamento dello stesso;

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

si individui, con riferimento agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, una diversa modalità di copertura, rispetto a quella indicata al comma 2 del medesimo articolo, in modo da evitare una dequalificazione della spesa;

e con la seguente ulteriore condizione:

si provveda al rifinanziamento del Fondo per l'occupazione allo scopo di assicurare una copertura certa e adeguata nell'ammontare agli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1-*bis*.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1-*bis*.1, 1-*bis*.2 e 1-*bis*.5, 1-*bis*.4, 1-*ter*.1, 1-*ter*.2 e 1-*ter*.3, 1-*quater*.2, 1-*quinquies*.1, 1-*quinquies*.4 e 1-*quinquies*.5, 1-*quinquies*.6, 1-*quinquies*.7, 1-*quinquies*.8, 1-*quinquies*.9, 1-*quinquies*.10, 1-*quinquies*.12, 1-*quinquies*.13, 1-*quinquies*.14, 1-*quinquies*.15, 1-*quinquies*.16, 1-*quinquies*.17, 1-*quinquies*.18, 1-*quinquies*.19, 1-*quinquies*.20, 1-*quinquies*.22, 1-*quinquies*.23, 1-*quinquies*.24, 1-*quinquies*.25, 1-*quinquies*.26, 1-*quinquies*.27, 1-*quinquies*.28, 1-*quinquies*.29, 1-*quinquies*.30, 1-*quinquies*.31, 1-*quinquies*.32, 1-*quinquies*.33, 1-*quinquies*.34, 1-*quinquies*.35, 1-*quinquies*.36, 1-*quinquies*.37, 1-*quinquies*.38, 1-*quinquies*.39, 1-*quinquies*.40, 1-*quinquies*.41, 1-*quinquies*.42, 1-*quinquies*.43 e sugli articoli aggiuntivi 1-*quinquies*.01, 1-*quinquies*.03, 2.03, 2.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 2, le parole: di cui all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 siano sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso in data odierna, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la parte che si riferisce all'articolo 2.

(A.C. 5398 - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario

di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale può essere prorogato per un periodo di dodici mesi nel caso di programmi, che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale finalità il Fondo per l'occupazione è integrato di 43 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: « nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro » e le parole: « entro il 31 dicembre 2004 » dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2005 ».

3. Il lavoratore, percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 1, di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dei trattamenti concessi ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dal trattamento quando:

a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o riqualificazione professionale;

b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il lavora-

tore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

ARTICOLO 2.

1. Per interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale in favore del Fondo per l'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438, del Fondo per l'immigrazione di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché contributo per l'acquisto di beni di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per la comunicazione istituzionale, per l'attuazione del programma di chiusura di istituti, in accordo con regioni ed enti locali, di cui alle leggi 23 dicembre 1997, n. 451, e 28 marzo 2001, n. 149, e per un progetto informativo per l'integrazione delle persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è autorizzata per l'anno 2004, rispettivamente, la spesa di euro 11.000.000, euro 2.580.000, euro 1.470.000, euro 5.750.000, euro 2.000.000, euro 2.000.000 ed euro 200.000.

2. All'onere derivante dagli interventi di cui al comma 1, pari complessivamente ad euro 25.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5398 – Sezione 5)MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO*All'articolo 1:*

al comma 1, al primo periodo, le parole: « il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento straordinario di integrazione salariale » e le parole: « per un periodo di » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo fino a »;

il comma 3 è soppresso;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Ai lavoratori che hanno percepito l'indennità pari al trattamento di integrazione salariale, concessa ai sensi dell'articolo 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono accreditati i contributi figurativi ed il trattamento di fine rapporto per i periodi di fruizione della indennità stessa. Al relativo onere, valutato in 450.000 euro per l'anno 2004 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le società da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennità di mobilità, si estendono i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, ed all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano agli stessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991. I benefici di cui al presente comma sono concessi nel limite di 10 milioni di euro.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono determinati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla relativa copertura si provvede:

a) quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine è istituita nell'ambito di detto Fondo apposita evidenza contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni di euro per l'anno 2005, 64 milioni di euro per l'anno 2006, 67 milioni di euro per l'anno 2007, 64 milioni di euro per l'anno 2008, 64 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010;

b) quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2005, 12 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 8 milioni di euro per l'anno 2009.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l'anno 2005, 76 milioni di euro per l'anno 2006, 77 milioni di euro per l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera

i-*quater*), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideeterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 3.

5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facoltà.

ART. 1-*ter*. — 1. È istituito, presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante:

a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;

b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà di cui al citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.

2. Il fondo speciale di cui al comma 1 è alimentato da un contributo sulle retri-

buzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo è inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso.

3. I criteri e le modalità di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative.

ART. 1-*quater*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ed in attesa dell'armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere l'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite.

2. L'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l'indennità di volo è calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogato.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20

maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e quanto a 23 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando per 13 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per 10 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-*quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 1-*quinquies*. — 1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonché ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'articolo 1-*bis* del presente decreto, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente, ovvero qualora non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilità, del tratta-

mento di disoccupazione speciale, di indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza ovvero qualora non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità. Il lavoratore percettore del trattamento straordinario di integrazione salariale, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici ».

All'articolo 2, al comma 1, le parole: « del Fondo per l'immigrazione di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo nazionale per le politiche migratorie, previsto dall'articolo 45 del » e le parole: « nonché contributo » sono sostituite dalle seguenti: « nonché per la concessione di contributi ».

(A.C. 5398 – Sezione 6)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 43 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 43 milioni con le seguenti: 60 milioni.

- 1. 1.** Cordoni, Guerzoni, Bottino, Gasperoni, Camo, Motta, Marini, Innocenti, Bellini, Trupia, Sciacca, Diana, Lusetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i 494 lavoratori in cassa integrazione dello stabilimento Alfa Romeo di Arese, il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria è prorogato per un periodo di 12 mesi. Al relativo onere, quantificato in 7 milioni di euro per il 2005, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

- 1. 2.** Alfonso Gianni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In favore dei lavoratori Interklim e Valbasento entro un limite complessivo di 500 unità l'indennità di mobilità in scadenza il 31 dicembre 2004 è prorogata di ulteriori 12 mesi e cioè fino al 31 dicembre 2005 in attesa della realizzazione dei processi di reindustrializzazione in atto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 9 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità

previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 1. 6.** Molinari, Adduce.

Al comma 2, sostituire le parole: 360 milioni con le seguenti: 410 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

- 1. 4.** Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Marini, Innocenti, Camo, Bellini, Trupia, Bottino, Diana, Sciacca, Lusetti, Maura Cossutta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 50, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « e limitatamente agli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 ». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2004 e a 5 milioni per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 9. Mereu.

Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

3-ter. 1. In favore dei lavoratori Valbasento e Interklm beneficiari di indennità di mobilità a seguito di crisi industriale, che entro il 31 dicembre 2004 abbiano raggiunto i 50 anni di età e i 30 anni di contribuzione, nel limite massimo di 300 unità, è autorizzato il pensionamento anticipato in deroga alla normativa vigente. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 25 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 8. Molinari, Adduce.

ART. 1-bis.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il trattamento di cassa integrazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* i trattamenti previsti dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivati a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazione societarie.

1-bis. 1. Alfonso Gianni, Lusetti.

Sopprimere il comma 2.

1-bis. 2. Alfonso Gianni.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: sospesi in cassa integrazione straordinaria o.

1-bis. 3. Alfonso Gianni.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: 383 milioni *con le seguenti:* 400 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a):

primo periodo, sostituire le parole: 336 milioni *con le seguenti:* 353 milioni;

secondo periodo, sostituire le parole da: 40 milioni *fino a:* 37 milioni *con le seguenti:* 47 milioni di euro per l'anno 2005, 66 milioni di euro per l'anno 2006, 69 milioni di euro per l'anno 2007, 66 milioni di euro per l'anno 2008, 66 milioni di euro per l'anno 2009 e 39 milioni.

1-bis. 4. Guerzoni, Cordoni, Bottino, Gasperoni, Camo, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

Sopprimere il comma 5.

1-bis. 5. Alfonso Gianni.

Al comma 5, dopo le parole: non possono aggiungere *le seguenti:* , dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-bis. 6. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Motta, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-bis. 100. La Commissione.

(Approvato)

ART. 1-ter.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In ottemperanza con quanto previsto nei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche, entro sei mesi dalla conversione in legge del presente decreto, è definita la confluenza del Fondo Volo nell'Assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), garantendo il mantenimento delle specificità attualmente in essere per i lavoratori del Fondo Volo. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere l'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite.

1-ter. 1. Alfonso Gianni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: 0,375 fino a: 0,125 con la seguente: 0,50.

1-ter. 2. Alfonso Gianni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, al personale sospeso in cassa integrazione straordinaria o destinatario dell'indennità di mobilità, che maturi i requisiti minimi per l'accesso al diritto alla pensione di anzianità, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico spettante, non trova applicazione quanto contenuto all'articolo 3, commi 3 e 5, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164.

1-ter. 3. Alfonso Gianni.

ART. 1-quater.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: commi 1 e 2.

1-quater. 2. Alfonso Gianni.

Al comma 4, sostituire le parole da: 5 milioni fino a: persone fisiche con le seguenti: 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 721, relativamente all'istituzione del Fondo scorta per le capitanerie di porto; quanto a 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

1-quater. 5. Dario Galli.

Al comma 4, sostituire le parole: , mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con le seguenti: con la disposizione di cui al periodo successivo.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2006, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un

maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro.

1-quater. 3. Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Motta, Marini, Innocenti, Bellini, Bottino, Trupia, Diana, Sciacca.

Al comma 4, sostituire le parole: corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche *con le seguenti:* l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dello 0,04 per cento delle aliquote base previste dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati.

1-quater. 6. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole: di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche *con le seguenti:* dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

1-quater. 4. Dario Galli.

ART. 1-quinquies.

Sopprimerlo.

* **1-quinquies. 1.** Guerzoni, Cordoni, Marini, Gasperoni, Motta, Innocenti, Camo, Bottino, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca, D'Antoni, Sgobio.

Sopprimerlo.

* **1-quinquies. 4.** Alfonso Gianni.

Sopprimerlo.

* **1-quinquies. 29.** Cento, Bulgarelli, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

** **1-quinquies. 4-bis.** Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

** **1-quinquies. 36.** Guerzoni, Cordoni, Marini, Gasperoni, Motta, Innocenti, Camo, Bottino, Bellini, Diana, Sciacca.

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: Qualora sia previsto dal piano di rilancio approvato dall'istanza concessoria del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

* **1-quinquies. 5.** Alfonso Gianni.

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: Qualora sia previsto dal piano di rilancio approvato dall'istanza concessoria del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

* **1-quinquies. 6.** Innocenti, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Camo, Bellini, Marini, Trupia, Bottino, Diana, Sciacca.

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: Qualora sia previsto dal piano di rilancio approvato dall'istanza concessoria del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

* **1-quinquies. 30.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rifiuti aggiungere le seguenti: , senza giustificato motivo,

1-quinquies. 39. Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Marini, Motta, Innocenti, Camo, Bottino, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: riqualificazione aggiungere le seguenti: , autorizzato dalla regione,

1-quinquies. 38. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Marini, Motta, Innocenti, Camo, Bottino, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , ovvero qualora non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità.

1-quinquies. 7. Cordoni, Guerzoni, Bottino, Motta, Camo, Innocenti, Gasperoni, Marini, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca, Lusetti.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1-quinquies. 37. Motta, Guerzoni, Cordoni, Marini, Gasperoni, Innocenti, Camo, Bottino, Bellini, Diana, Sciacca.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: mobilità, aggiungere le seguenti: la cui iscrizione nella relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego,

1-quinquies. 8. Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Marini, Motta, Bellini, Camo, Bottino, Trupia, Diana, Sciacca.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , del trattamento straordinario di integrazione salariale fino a: vigente legislazione.

*** 1-quinquies. 9.** Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Marini, Camo, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , del trattamento straordinario di integrazione salariale fino a: vigente legislazione.

*** 1-quinquies. 10.** Alfonso Gianni.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: a) rifiuti di essere avviato fino a: non lo frequenti regolarmente; b).

1-quinquies. 42. Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Marini, Camo, Innocenti, Bellini, Bottino, Trupia, Diana, Sciacca, Lusetti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: a) rifiuti di essere avviato fino alla fine del periodo, con le seguenti: a) rifiuti, senza giustificato motivo, di partecipare a momenti formativi previsti dall'azienda e/o dai servizi pubblici per l'impiego al fine di aggiornare le proprie competenze professionali; b) non accetti l'offerta di un lavoro a tempo indeterminato, inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 10 per cento rispetto alle mansioni di provenienza.

1-quinquies. 31. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, secondo periodo, lettera a), dopo la parola: rifiuti aggiungere le seguenti: , senza giustificato motivo.

*** 1-quinquies. 12.** Motta, Cordoni, Guerzoni, Marini, Gasperoni, Innocenti, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Bottino, Sciacca.

Al comma 1, secondo periodo, lettera a), dopo la parola: rifiuti aggiungere le seguenti: , senza giustificato motivo.

* **1-quinquies. 32.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, secondo periodo, lettera a), sopprimere le parole da: ad un progetto fino a: ovvero.

** **1-quinquies. 13.** Motta, Cordonì, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Marini, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca.

Al comma 1, secondo periodo, lettera a), sopprimere le parole da: ad un progetto fino a: ovvero.

** **1-quinquies. 14.** Alfonso Gianni.

Al comma 1, secondo periodo, lettera a), dopo le parole: o di riqualificazione aggiungere le seguenti: , coerenti con la qualifica posseduta dal lavoratore.

1-quinquies. 15. Bellini, Cordonì, Guerzoni, Gasperoni, Marini, Camo, Motta, Innocenti, Trupia, Diana, Bottino, Sciacca.

Al comma 1, secondo periodo, lettera a), dopo le parole: o di riqualificazione aggiungere le seguenti: , autorizzati dalla regione,

1-quinquies. 43. Guerzoni, Cordonì, Gasperoni, Marini, Motta, Innocenti, Camo, Bottino, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: b) non accetti l'offerta fino alla fine del periodo.

* **1-quinquies. 16.** Alfonso Gianni.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: b) non accetti l'offerta fino alla fine del periodo.

* **1-quinquies. 17.** Guerzoni, Cordonì, Gasperoni, Marini, Bottino, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca, Camo.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: b) non accetti l'offerta fino alla fine del periodo.

* **1-quinquies. 33.** Cento, Bulgarelli, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, secondo periodo, lettera b), dopo le parole: non accetti aggiungere le seguenti: , senza giustificato motivo.

1-quinquies. 18. Gasperoni, Cordonì, Guerzoni, Motta, Camo, Bottino, Innocenti, Bellini, Trupia, Marini, Diana, Sciacca.

Al comma 1, secondo periodo, lettera b), sopprimere le parole: del 20 per cento rispetto.

1-quinquies. 19. Motta, Cordonì, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Marini, Bellini, Trupia, Diana, Camo, Sciacca, Bottino.

Al comma 1, secondo periodo, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.

1-quinquies. 20. Cordonì, Guerzoni, Bottino, Camo, Bellini, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Diana, Sciacca, Marini, Lusetti.

Al comma 1, secondo periodo, lettera b), sopprimere le parole: ovvero qualora non

accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità.

1-quinquies. 22. Cordoni, Guerzoni, Bottino, Camo, Bellini, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Diana, Sciacca, Marini, Lusetti.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

* **1-quinquies. 40.** Guerzoni, Marini, Gasperoni, Motta, Innocenti, Camo.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

* **1-quinquies. 23.** Cordoni, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca, Bottino, Lusetti.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

1-quinquies. 41. Bellini, Guerzoni, Cordoni, Marini, Gasperoni, Motta, Innocenti, Camo, Bottino, Trupia, Diana, Sciacca.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: , salvo quanto stabilito dalle leggi regionali.

1-quinquies. 24. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Marini, Bellini, Trupia, Diana, Camo, Bottino, Sciacca.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: o di formazione.

* **1-quinquies. 25.** Alfonso Gianni.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: o di formazione.

* **1-quinquies. 26.** Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Camo, Marini, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca, Bottino.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: o di formazione.

* **1-quinquies. 34.** Cento, Bulgarelli, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 80 minuti con le seguenti: 60 minuti.

** **1-quinquies. 27.** Motta, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Marini, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Camo, Bottino, Sciacca.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 80 minuti con le seguenti: 60 minuti.

** **1-quinquies. 35.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le norme previste dal presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2006.

1-quinquies. 28. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Camo, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca, Marini, Bottino.

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 1-sexies. — 1. Fino al 31 dicembre 2005, alle aziende artigiane esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo operanti nei distretti lapidei, il

trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.

2. Per le aziende indicate nel comma 1, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per l'anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che stabilisce l'aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro.

1-quinquies. 01. Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Bellini, Lusetti.

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 1-sexies. — 1. Il trattamento ordinario di integrazione salariale può essere concesso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la durata massima di sei mesi, anche in deroga al limite di durata previsto dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo, nei casi in cui le predette aziende sospendano o riducano l'attività industriale per l'intervento dei servizi preposti o per la necessità di ade-

guare i propri impianti e siti di estrazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per l'anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che stabilisce l'aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 4 milioni di euro.

1-quinquies. 02. Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Bellini, Lusetti.

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 1-sexies. — (Proroga dei trattamenti di cassa integrazione). — 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 30 aprile 2006, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di conti-

nuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005.

2. Per l'anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 360 milioni di euro.

1-quinquies. 03. Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Motta, Bellini, Marini, Camo, Trupia, Bottino, Diana, Sciacca, Lusetti.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 100. La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: la comunicazione istituzionale *con le seguenti:* l'incremento del Fondo istituito dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare ai grandi invalidi di guerra e per servizio.

2. 1. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Camo, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca, Marini, Bottino.

Al comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 4, comma 113, delle legge 24 dicembre 2003, n. 350 *con le seguenti:* di cui all'articolo 3, comma 8, delle legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'articolo 81, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma si applicano altresì, nell'ambito del medesimo limite previsto dal primo periodo e con riferimento alle aziende ivi indicate, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004, limitatamente a coloro che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2007 ».

2. 01. Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca, Lusetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 9, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Non concorrono alla determinazione dei limiti di reddito per il cumulo dell'indennità eventuali redditi da lavoro autonomo percepiti prima della messa in mobilità ».

2. 02. Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Marini, Camo, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca, Bottino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, alinea, le parole: « nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari » sono soppresse;

b) al comma 18, lettera a), le parole: « anteriormente al 1° marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge »;

c) al comma 19, il secondo periodo è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

* **2. 03.** Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Diana, Sciacca, Camo, Marini, Bottino, Lusetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, alinea, le parole: « nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari » sono soppresse;

b) al comma 18, lettera a), le parole: « anteriormente al 1° marzo 2004 » sono

sostituite dalle seguenti: « anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge »;

c) al comma 19, il secondo periodo è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

* **2. 04.** Alfonso Gianni.

(A.C. 5398 – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

in data 31 dicembre 1997 la società Aeroporti di Roma – gruppo Fintecna – operava la cessione del ramo d'azienda *Catering Ovest* alla neocostituita società *Ligabue Catering Roma*;

tutto il personale già alle dipendenze della suddetta Aeroporti di Roma interessato alla terziarizzazione veniva ceduto con le più ampie garanzie alla neo-costituita società, della quale la stessa Aeroporti di Roma, garante dell'operazione, rilevava il 20 per cento delle quote azionarie;

il 30 novembre 2001 la società Ligabue cessava l'attività e il 1° febbraio 2002 veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Civitavecchia;

già dal 30 novembre 2001 i circa 380 lavoratori dell'azienda e suo indotto erano rimasti senza stipendio e occupazione, nonostante le garanzie sottoscritte al momento della cessione del ramo d'azienda fino al licenziamento del 30 aprile 2002 e allo scattare di ammortizzatori sociali *ad hoc*;

il Governo, in data 2 agosto 2002, riteneva risolta la vertenza con un lodo che ricollocava nell'arco di due mesi la maggior parte dei lavoratori e prevedeva il ricollocamento entro un anno dalla firma del lodo di 66 unità superstiti — dopo corso di riqualificazione professionale a cura della Regione Lazio — direttamente presso il Comune di Roma e in attività dell'indotto aeroportuale secondo modalità specificate nello stesso lodo, che vedeva firmatari Governo, enti locali, ENAC, ENAV, Aeroporti di Roma e organizzazioni sindacali;

i lavoratori, al termine dei corsi di riqualificazione sostenuti con i fondi della Comunità europea, non solo non hanno avuto occupazione, ma hanno visto ridursi al 40 per cento l'indennità di mobilità;

la società Aeroporti di Roma, impegnatasi a trovare occupazione per i lavoratori usciti dai corsi secondo date e modalità ben certe, ha fino a questo momento proposto indirettamente occupazione a tempo determinato o anche di tipo interinale a parte dei lavoratori, e comunque senza tener conto né delle vecchie né delle nuove qualifiche, come invece

espresso dal lodo governativo e ribadito dallo stesso Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

la stessa società Aeroporti di Roma ha assunto alle proprie dipendenze più di un centinaio di unità nell'anno solare 2004;

pur essendosi i lavoratori più volte attivati con tavoli a livello di enti locali e organizzazioni sindacali per la definizione della loro vicenda in linea con i parametri del lodo governativo, non si è addivenuto a nulla, e ormai sono da tre anni senza occupazione, con le rispettive famiglie ridotte ormai allo stremo,

impegna il Governo

a un intervento, visto il perdurare di una situazione che sta oltremodo vessando lavoratori già più volte mortificati e sviliti da più parti, e che non ha visto finora da parte dei firmatari del lodo l'adempimento di quanto concordato e sottoscritto, per la definitiva composizione e risoluzione della vicenda stessa.

9/5398/1. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Deiana, Alfonso Gianni.

La Camera

impegna il Governo

a valutare l'inserimento delle disposizioni dell'articolo 1-*quinquies*, così come modificato in Aula, nell'ambito della disciplina generale sugli ammortizzatori sociali attualmente pendente al Senato.

9/5398/2. Perrotta.

La Camera,

premesso che:

appare oramai chiaro il disimpegno della Fiat Auto Spa rispetto alle sorti dello stabilimento Alfa-Romeo di Arese, che ha portato nel corso degli ultimi anni alla

progressiva chiusura di tutti i reparti produttivi e alla stessa alienazione del sito;

la recente sospensione anche della produzione delle « Meccaniche-Power-train » sancisce di fatto la chiusura dello stabilimento;

in sede regionale un accordo prevede l'insediamento di attività industriali che si starebbero concretizzando con l'assorbimento degli esuberi Fiat;

115 operai dell'Alfa Romeo sarebbero già stati assunti dalla casa automobilistica inglese TVR, se fossero già state sbloccate le procedure di affitto dei capannoni,

impegna il Governo

a garantire la proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria che scade il 31 dicembre 2004, in attesa del collocamento del personale in esubero nel sito di Arese, come auspicato anche dal Consiglio regionale della Lombardia nella mozione approvata il 9 novembre scorso.

9/5398/3. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Alfonso Gianni, Di Teodoro, Emerenzio Barbieri, Guerzoni, Dario Galli, Benedetti Valentini, Delbono, Innocenti, Duilio, Bulgarelli, Sgobio, Buemi, Provera, Lo Presti.

La Camera,

premesso che:

sarebbe opportuno concedere un'apposita indennità ai lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui alla citata disposizione;

tale indennità dovrebbe essere almeno pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni;

ai medesimi lavoratori dovrebbe, altresì, essere riconosciuta la relativa contribuzione figurativa, nonché gli assegni per il nucleo familiare;

appare, inoltre, necessario estendere ai lavoratori licenziati dalle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della citata legge n. 84 del 1994 (in materia di fornitura del lavoro portuale temporaneo) l'indennità di mobilità prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché applicare le norme, di cui al comma 15 del citato articolo 17, anche alle società previste dal successivo articolo 21, comma 1, lett. a), per l'esercizio delle operazioni portuali;

sarebbe, inoltre, giusto estendere, anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, la possibilità di disciplinare le eventuali situazioni di crisi e di ristrutturazione aziendale, secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, a norma dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 giugno 2000, n. 186,

impegna il Governo

ad adottare le più idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte a dar seguito alle esigenze richiamate in premessa, reperendo a tal fine le necessarie risorse.

9/5398/4. Tidei, Duca.

La Camera,

premesso che:

con il decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, vengono ampliate le garanzie per i lavoratori dipendenti da aziende in difficoltà, con l'estensione delle tutele anche a categorie di lavoratori, come quelli del trasporto aereo, finora esclusi dalla disciplina degli ammortizzatori sociali;

contestualmente viene ridefinita, con l'articolo 1-*quinquies*, la disciplina sanzionatoria degli ammortizzatori sociali;

il Senato sta esaminando il disegno di legge n. 848-*bis*, in cui si procede ad una organica riforma degli ammortizzatori sociali,

impegna il Governo:

ad adottare una circolare ove si espliciti che, nelle ipotesi di decadenza dal diritto di godimento del trattamento di integrazione salariale, il lavoratore perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro solo per il periodo di mancata erogazione del trattamento di integrazione salariale e fino alla cessazione della sospensione del rapporto di lavoro;

ad un costante aggiornamento della disciplina relativa alle scadenze dai trattamenti di sostegno al reddito, favorendo le modifiche legislative che si rendessero necessarie nell'ambito della più ampia riforma della disciplina sugli ammortizzatori sociali, ovvero in base all'esperienza derivante dall'attuazione del presente decreto-legge.

9/5398/5. (*Nuova formulazione*), Maninetti, Campa, Dario Galli, Lo Presti.

La Camera,

premesso che:

i 163 lavoratori dello stabilimento Parmalat di Atella (Potenza) rischiano di essere le vittime, insieme con le migliaia di risparmiatori, della grande truffa finanziaria perpetrata dal Cav. Tanzi e dai suoi manager;

lo stabilimento in questione è stato realizzato con il contributo pubblico di cui alla legge n. 219 del 1981 ed è sicuramente tecnologicamente valido;

le maestranze sono tutte professionalmente qualificate, motivate e legate

all'azienda, per cui sarebbe davvero grave disperdere tale patrimonio di risorse umane;

nel piano di ristrutturazione presentato dal Dott. Bondi gli stabilimenti che producono prodotti da forno non sono considerati parte del *core business* aziendale, per cui se ne ipotizza la dismissione;

ciò sarebbe grave e penalizzerebbe soprattutto il distretto agro-industriale della Basilicata (Ferrero-Barilla, Parmalat);

occorre scongiurare ed attivarsi per il mantenimento dello stabilimento succitato nell'ambito della Parmalat o almeno garantirsi che esso venga rilevato da un gruppo alimentare valido e solido,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di propria competenza al fine di mantenere la capacità produttiva e i livelli occupazionali dello stabilimento indicato in premessa.

9/5398/6. Lettieri.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, con le modifiche introdotte dal Parlamento, estende ai lavoratori dipendenti da vettori aerei le tutele della cassa integrazione e della mobilità;

nel corso dell'esame parlamentare è stata sospesa l'attività della compagnia Volare, la prima compagnia italiana di voli a basso costo,

impegna il Governo:

ad assicurare anche nei confronti dei dipendenti della società Volare la concessione degli strumenti di integrazione salariale che si renderanno necessari e ad

adottare misure volte a favorire la prosecuzione dell'attività della compagnia aerea.

9/5398/7. Campa.

La Camera,

premessi che è stato approvato l'emendamento 1.bis.100 con il quale si garantisce la possibilità di accesso al « Bonus » previsto dalla legge delega in materia pensionistica (cosiddetta Legge Maroni) ai lavoratori che ne abbiano fatto esplicita richiesta prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame,

impegna il Governo

ad attivare ogni iniziativa finalizzata a verificare che i soggetti ai quali viene concesso il « bonus » non diventino oggetto di strumentali iniziative di messa in mobilità.

9/5398/8 (ulteriore formulazione). Buontempo.

La Camera,

considerata la necessità, emersa nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 249 del 2004, di finanziare i fondi elencati nell'articolo 2 del decreto stesso con una copertura che non impegni spese in conto capitale;

sottolineata la meritevolezza degli interventi sociali recati da tale articolo, che reca un serie di stanziamenti per interventi di carattere sociale (Fondo per l'associazionismo, associazioni di promozione sociale, Fondo per le politiche migratorie, associazioni di volontariato e ONLUS, comunicazione istituzionale, programma di chiusura degli istituti di ricovero per minori, integrazione dei soggetti portatori di handicap),

impegna il Governo

ad adottare in tempi brevi le opportune iniziative normative per la copertura di

tali finanziamenti, necessari per azioni di rilevante finalità sociale da assicurare entro il 2004.

9/5398/9. Santori, Campa, Perrotta.

La Camera,

premessi che:

il mercato della produzione della birra in Italia è oggetto di una ampia ristrutturazione che vede in difficoltà storiche fabbriche e marchi di prestigio;

quel che rischia di delinarsi è la presenza di pochi grandi stabilimenti con la perdita di un know how importante, che ha ancora un suo possibile sviluppo, ed inoltre il depauperamento di territori che per decenni hanno fondato sulla produzione di birra anche la loro proposta, non solo produttiva industriale ma anche turistica;

è il caso di Pedavena (Belluno) che ancora oggi lavora 4 lieviti, 15 mosti e 32 tipi di birre diverse, usa un'acqua di ottima qualità oligominerale, ha annesso uno dei primissimi locali di vendita (600.000 clienti all'anno), ha nella sua disponibilità l'unico brevetto per sofferenti di celiachia, ma nonostante ciò rischia la chiusura;

è importante che le istituzioni lavorino per mantenere sul territorio simili esperienze, pena lo svilimento della qualità sociale del Paese,

impegna il Governo

a percorrere tutte le strade possibili per pervenire a una soluzione della questione « Birra Pedavena » tutelando il più possibile le maestranze ma anche promuovendo un'azione che punta al mantenimento integro di un'esperienza importante per un territorio interamente montano.

9/5398/10 Sandi.

La Camera,

premessi che:

sono in scadenza al 31 dicembre 2004 i trattamenti di cassa integrazione, mobilità e i contratti di solidarietà;

queste misure interessano un gran numero di lavoratori impiegati appartenenti a realtà produttive in situazione di crisi,

impegna il Governo

a provvedere, con apposita norma, alla proroga dei suddetti trattamenti per l'anno 2005.

9/5398/**11**. Guerzoni, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Motta, Bellini, Trupia, Marini, Camo, Bottino.

La Camera,

premessi che:

sono in scadenza al 31 dicembre 2004 i trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di crisi aziendale, per i lavoratori dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,

impegna il Governo

a prorogare al 31 dicembre 2005 i trattamenti straordinari di integrazione salariale concessi a seguito di crisi aziendale, per i lavoratori dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

9/5398/**12**. Lusetti.

La Camera,

premessi che:

è in scadenza al 31 dicembre 2004 il trattamento di mobilità per i lavoratori Interklum e Valbasento,

impegna il Governo

alla concessione, anche in deroga alla normativa vigente il pensionamento anticipato in favore dei lavoratori Valbasento e Interklum beneficiari di indennità di mobilità a seguito di crisi industriale, che entro il 31 dicembre 2004 abbiano raggiunto i 50 anni di età e i 30 anni di contribuzione, nel limite massimo di 300 unità.

9/5398/**13**. Molinari.

La Camera,

premessi che:

le aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo operanti nei distretti lapidei sono interessate da una grave crisi che ha riflessi negativi sull'occupazione,

impegna il Governo

a prevedere la concessione, dai 1° gennaio 2005, del trattamento ordinario di integrazione salariale per i lavoratori delle aziende artigiane esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo operanti nei distretti lapidei, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164.

9/5398/**14**. Motta, Cordoni.

La Camera,

premessi che:

diverse aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo, in questi mesi sono state costrette a sospendere o ridurre l'attività industriale per l'intervento dei servizi delle ASL o per la necessità di adeguare i propri impianti e siti di estrazione;

i processi di ridimensionamento sopra indicati investono molte importanti realtà produttive del Paese, con gravi conseguenze per i lavoratori, per i quali appare necessario intervenire con forme di sostegno al reddito,

impegna il Governo

a prevedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo, nei casi in cui le predette aziende sospendano o riducano l'attività industriale per l'intervento dei servizi preposti o per la necessità di adeguare i propri impianti e siti di estrazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro.

9/5398/**15**. Innocenti, Cordoni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'articolo 81, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha fissato al 31 dicembre 2002 il termine per usufruire del trattamento di mobilità lunga per i lavoratori delle aziende ammesse al trattamento;

alcune lavoratrici che, in base alle norme vigenti al momento dell'opzione, avevano il diritto di presentare domanda, per erronea interpretazione anche degli uffici del Ministero del Lavoro, si sono venute a trovare nella condizione di non usufruire del beneficio e quindi di non poter andare in pensione,

impegna il Governo

di prevedere la riapertura dei termini per l'accesso al trattamento di mobilità lunga per i lavoratori delle aziende individuate dall'articolo 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'articolo 81, della

legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell'ambito del medesimo limite previsto dal primo periodo del citato articolo 1-*septies* e con riferimento alle aziende ivi indicate, collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004, limitatamente a coloro che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2007.

9/5398/**16**. Cordoni.

La Camera,

premesso che:

è in scadenza al 31 dicembre 2004 il trattamento di mobilità per i lavoratori Interklim e Valbasento,

impegna il Governo

a prevedere la proroga fino al 31 dicembre 2005 dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori Interklim e Valbasento, in attesa della realizzazione dei processi di reindustrializzazione in atto.

9/5398/**17**. Adduce.

La Camera,

premesso che:

sono in scadenza al 31 dicembre 2004 i trattamenti di cassa integrazione, mobilità e i contratti di solidarietà;

in particolare è in scadenza il trattamento di mobilità per i lavoratori della società Velcarta di Salerno;

impegna il Governo

a provvedere, con apposita norma, alla proroga del suddetto trattamento per l'anno 2005.

9/5398/**18**. Diana, Guerzoni, Gasperoni.

La Camera,

premesso che:

sono in scadenza al 31 dicembre 2004 i trattamenti di cassa integrazione, mobilità e i contratti di solidarietà;

in particolare è in scadenza il trattamento di cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori della società Olivetti Synthesis;

impegna il Governo

a provvedere, con apposita norma, alla proroga del suddetto trattamento per l'anno 2005.

9/5398/**19**. Buffo, Cordoni, Guerzoni.

La Camera,

premesso che:

sono in scadenza al 31 dicembre 2004 i trattamenti di cassa integrazione, mobilità e i contratti di solidarietà;

in particolare è in scadenza il trattamento di mobilità e disoccupazione speciale per l'edilizia per i lavoratori già dipendenti nell'area del Sulcis (Cagliari);

impegna il Governo

a provvedere, con apposita norma, alla proroga del suddetto trattamento per l'anno 2005.

9/5398/**20**. Carboni, Guerzoni.

La Camera,

premesso che:

sono in scadenza al 31 dicembre 2004 i trattamenti di cassa integrazione, mobilità e i contratti di solidarietà;

in particolare è in scadenza il trattamento di cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori dipendenti da aziende in fallimenti, in concordato pre-

ventivo del Gruppo Belleli, operanti in Taranto;

impegna il Governo

a provvedere, con apposita norma, alla proroga del suddetto trattamento per l'anno 2005.

9/5398/**21**. Rotundo, Gasperoni, Guerzoni.

La Camera,

premesso che:

sono in scadenza al 31 dicembre 2004 i trattamenti di cassa integrazione, mobilità e i contratti di solidarietà;

in particolare è in scadenza il trattamento di cassa integrazione straordinaria guadagni e di mobilità per i lavoratori provenienti da aziende situate in aree di crisi dove siano stati stipulati accordi con il Governo o le regioni per la reindustrializzazione delle aree medesime;

impegna il Governo

a provvedere, con apposita norma, alla proroga del suddetto trattamento per l'anno 2005.

9/5398/**22**. Gasperoni.

La Camera,

premesso che:

sono in scadenza al 31 dicembre 2004 i trattamenti di cassa integrazione, mobilità e i contratti di solidarietà;

in particolare è in scadenza il trattamento di cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori della società Isotta Fraschini;

impegna il Governo

a provvedere, con apposita norma, alla proroga del suddetto trattamento per l'anno 2005.

9/5398/**23**. Bellini, Guerzoni.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Ritardi nella realizzazione delle opere per la messa in sicurezza dell'aeroporto di Catania)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

la continua crescita dell'aeroporto di Catania ha spinto l'Enac, da molti anni a questa parte, a chiedere alla Sac spa di porre in essere degli interventi indicati dalla stessa autorità aeronautica come prioritari e non più dilazionabili, questo a garanzia della sicurezza e della speditezza del traffico aereo;

già con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-10436, ancora senza risposta, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo aveva elencato un'innumerabile serie di inconvenienti ed incidenti occorsi a Catania nell'estate 2003, che solo la fortuna ed il caso ha voluto non si trasformassero in tragedia, elenco assolutamente parziale e ben più lungo di quanto scritto con l'atto di sindacato ispettivo;

tra le opere ritenute urgenti ed inderogabili sono state indicate, tra le altre cose, il consolidamento del terreno nelle fasce di sicurezza della pista, in caso di fuoriuscita degli aeromobili dalla pista, la realizzazione della via di rullaggio e raccordi pista lato testata 08, successiva realizzazione della via di rullaggio e raccordo pista lato testata 26 e, infine, la viabilità di accesso alla zona dell'aerostazione;

a tutt'oggi, in caso di fuoriuscita di pista dei velivoli, in particolare dopo le piogge, anche non di forte intensità, si determina un potenziale rischio per gli aeromobili ed i suoi occupanti, per l'insufficiente consistenza delle aree circostanti la pista, per il terreno di natura argillosa;

come ampiamente riportato dall'agenzia di stampa aeronautica *Avionews*, i lavori per la realizzazione della via di rullaggio lato pista 08, già approvati dagli enti competenti nel 2003, sarebbero già dovuti iniziare da circa un anno;

i lavori per la costruzione di vie e strade di accesso all'aeroporto e/o opere alternative, anche con la demolizione dello stadio ubicato a ridosso dell'aerostazione, dovevano già essere avviati, ma non se ne prevede l'inizio. È stata realizzato solo un parziale intervento (breve rampa), che non ha risolto il problema (i tempi medi per accedere al *terminal*, provenendo dalla città e dalla tangenziale, nel periodo estivo, sono di circa 30-40 minuti);

a giudizio degli interpellanti, in virtù di quanto affermato in premessa, si configura l'inadeguatezza dell'attuale *management* della Sac spa di gestire un aeroporto come quello di Catania, impedendone, di fatto, lo sviluppo ed una ben più consistente crescita in termini numerici e qualitativi –:

per quale motivo la Sac non dia avvio da anni alle opere necessarie al consolidamento delle fasce di sicurezza della pista e se detta criticità non sia motivo di

sospensione delle attività aeree per mancanza degli *standard* di sicurezza;

quale sia, inoltre, il motivo dei forti ritardi per la realizzazione delle vie di rullaggio, che non consentono l'aumento della capacità aeroportuale, che potrebbe con detta opera addirittura raddoppiare, e che, ancora peggio, rappresentano una diminuzione degli *standard* di sicurezza, in quanto i velivoli in partenza, a causa dell'assenza di vie di rullaggio per le testate pista, devono rullare in pista per allinearsi per il decollo, anche in presenza di velivoli in avvicinamento, determinando spesso procedure di mancato avvicinamento;

quali iniziative per la viabilità siano state intraprese per risolvere un punto cruciale per lo sviluppo stesso dell'aeroporto e che, se non risolto, comprometterà qualsiasi opera di ammodernamento;

se, a giudizio del Ministro interpellato, i comportamenti omissivi della società di gestione, non rispondenti ad una crescita competitiva dello scalo etneo e che mettono in pericolo la stessa sicurezza aeroportuale, non comportino la sospensione della concessione o il blocco di ogni eventuale procedura di concessione quarantennale, che rappresenterebbe una vera beffa per gli utenti e per coloro i quali quotidianamente lavorano in aeroporto.

(2-01358) « Catanoso, Fasano, Scalia, Maggi, Lo Presti, Geraci, Aiaraghi, Losurdo, Riccio, Leo, Bornacin, Onnis, Pezzella, Alberto Giorgetti, Porcu, Coronella, Alboni, Raisi, Tagliatela, Saia, Gianni Mancuso, La Starza, Antonio Pepe, Meroni, Fatuzzo, Migliori, Rositani, Delmastro delle Vedove, Bocchino, Messa, Giorgio Conte, Carrara, Butti, Mazzocchi, Luigi Martini, Foti ».

(10 novembre 2004)

(Sezione 2 – Dichiarazioni del Ministro delle comunicazioni riguardanti possibili infiltrazioni di terroristi nelle file dei partiti)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

il Ministro delle comunicazioni, onorevole Maurizio Gasparri, intervistato da un quotidiano, ha sostenuto che « Prodi ha molte persone nel suo seguito che meriterebbero di stare in galera » e che « le retrovie dei terroristi sono nelle file di Prodi », dicendo, inoltre, di augurarsi che « tra gli elettori della signora D'Antona non ci siano persone che alla morte del marito non si sono troppo dispiaciute »;

si tratta di giudizi di straordinaria gravità, che delineano una linea politica nei confronti dell'opposizione fondata sull'odio, sulla menzogna e sulla lacerazione civile;

tali affermazioni sono idonee ad impedire la costruzione di un clima di unità contro il terrorismo e a creare rotture nel sistema democratico difficilmente recuperabili;

il Ministro Gasparri ha offeso in modo inaccettabile un parlamentare della Repubblica –:

se il Governo condivida le valutazioni del Ministro Gasparri e se ritenga di dover scusarsi ed esprimere la propria solidarietà all'onorevole Olga D'Antona.

(2-01345) « Violante, Castagnetti, Boato, Giordano, Sgobio, Intini, Zannella, Cusumano, Mazzuca Poggiolini, Monaco, Bogi ».

(25 ottobre 2004)

(Sezione 3 – Rischi connessi alla presenza di sottomarini a propulsione nucleare nelle aree portuali)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:

in molti porti italiani (Augusta, Brindisi, Cagliari, Castellammare di Stabia, Gaeta, La Maddalena, La Spezia, Livorno, Napoli, Taranto, Trieste) è prevista la possibilità di transito e attracco di sottomarini a propulsione nucleare;

tale attività comporta evidenti rischi per la popolazione civile, vista la possibilità che possono determinarsi incidenti dalle conseguenze gravissime per la salute pubblica e per l'ecosistema;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, emanato in attuazione delle direttive Euratom 80/386, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3, in materia di radiazioni ionizzanti, nella sezione I (piani di emergenza), disciplina l'emergenza nucleare riferita alle situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari e, all'articolo 124 (aree portuali), prende in considerazione la possibilità di emergenza in conseguenza di incidenti derivanti dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare nelle aree portuali;

al capo X (stato di emergenza nucleare), sezione II (informazione della popolazione), articoli 127-134 del decreto legislativo n. 230 del 1995, vengono prese in esame le misure di informazione della popolazione in merito alla protezione sanitaria e al comportamento da adottare per i casi di emergenza radiologica; l'articolo 129 (obbligo di informazione) prevede che le «informazioni previste nella presente sezione devono essere fornite alle popolazioni (...) senza che le stesse ne debbano fare richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al pub-

blico, sia in condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza radiologica»; all'articolo 130, si afferma che: «La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica»;

l'articolo 133 prevede l'istituzione presso il ministero della salute della commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, avente il compito di «predisporre e aggiornare le informazioni preventive di cui agli articoli 130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee alla loro diffusione, nonché la frequenza della diffusione stessa»; al medesimo articolo si dispone, inoltre, di «predisporre gli schemi generali delle informazioni da diffondere in caso di emergenza di cui all'articolo 131 e indicare i criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione» e, infine, di «studiare le modalità per la verifica che l'informazione preventiva sia giunta alla popolazione, utilizzando anche le strutture del servizio sanitario nazionale e il sistema informativo sanitario»;

nonostante la normativa vigente sia estremamente chiara circa l'obbligo di fornire adeguata informazione alla popolazione civile riguardo i rischi derivanti da incidente nucleare e individui le autorità e gli enti cui spetta il compito di predisporre i piani di emergenza, a tutt'oggi, in particolare per quanto riguarda le aree portuali interessate dal transito di sottomarini a propulsione nucleare, tali disposizioni vengono disattese e non viene fornita alla popolazione adeguata informazione a riguardo di eventuali emergenze nucleari; non sono noti – tranne che, parzialmente, per i porti di La Spezia e Taranto – i piani di emergenza predisposti dalla marina militare, di concerto con le prefetture –:

per quale motivo non siano state emanate le norme attuative del decreto legislativo n. 230 del 1995 previste all'articolo 133, che dispone, appunto, l'istituzione presso il ministero della salute della commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, avente il compito di « predisporre e aggiornare le informazioni preventive di cui agli articoli 130 e 132 e di indicare le vie di comunicazione idonee alla loro diffusione, nonché la frequenza della diffusione stessa », così da adempiere all'obbligo — discendente dalla normativa europea — di fornire in maniera chiara le informazioni necessarie alla popolazione in materia di emergenza nucleare;

dal momento che le coperture assicurative private in caso di incidente nucleare escludono il risarcimento dei danni, se sia stata prevista e attivata una copertura assicurativa dallo Stato italiano, atta a risarcire i danni a cose e persone in caso di incidente nucleare per ogni singolo cittadino danneggiato e, in caso negativo, se intendano predisporre tale copertura assicurativa in ogni sito in cui è previsto il piano di emergenza nucleare;

se tutte le misure di sicurezza previste per le centrali nucleari di terra siano applicate nei reattori nucleari dei sottomarini e se risponda a verità quanto riportato nello studio « Sommergibili nucleari: problemi di sicurezza e impatto ambientale » (F. Iannuzzelli, V.F. Polcaro, M. Zucchetti, Politecnico di Torino, novembre 2004, PT DE 575 IN, <http://www2.polito.it/didattica/climatechange/Rapporto-Sommergibili.pdf>), secondo cui un reattore nucleare per propulsione sottomarina non avrebbe tutti i requisiti di sicurezza prescritti per i reattori di terra, dovendo, tra l'altro, « convivere » con testate esplosive ed essendo privo delle schermature previste per i reattori di terra.

(2-01368) « Bulgarelli, Boato ».

(23 novembre 2004)

(Sezione 4 – Iniziative per affrontare la situazione di crisi all'interno delle carceri italiane)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

dalla sera del 17 ottobre 2004 è cominciata la mobilitazione pacifica dei detenuti di molte carceri italiane, che protestano contro il sovraffollamento che non accenna a diminuire, contro i continui tagli all'assistenza sanitaria e alle risorse per l'area educativa, contro la mancata applicazione della cosiddetta « legge Gozzini », della cosiddetta « legge Simeone » e della cosiddetta « legge Smuraglia » e contro l'eccessivo ricorso alla custodia cautelare;

la rivendicazione avanzata dai detenuti riguarda la crisi strutturale, economica e di valori presente nelle carceri italiane, la mancanza di educatori per permettere ai tanti detenuti in espiazione della pena di accedere ai circuiti alternativi di detenzione, la richiesta di un'immediata scarcerazione dei malati di *aids* e delle detenute madri, l'impressionante carico di lavoro degli assistenti sociali e la carenza di personale nella polizia penitenziaria, che in alcune regioni del Nord supera il 35 per cento della forza presente;

appare opportuno il ripristino dei bilanci del dipartimento amministrazioni penitenziarie (dap) a quelli del 2001 —:

come il Governo intenda prendere in seria considerazione la critica situazione delle carceri italiane e far sì che vengano applicate correttamente le leggi vigenti, che dovrebbero essere il punto di partenza per garantire condizioni umane di detenzione e rispetto della dignità di ogni persona;

se non ritenga opportuno aprire un immediato confronto con l'obiettivo di riportare il sistema carcerario quanto meno ad una situazione di normalità.

(2-01346) « Cima, Boato ».

(26 ottobre 2004)

(Sezione 5 – Criteri adottati nell'identificazione dei distretti da coprire a seguito dell'espletamento del concorso pubblico per ufficiale giudiziario bandito l'8 novembre 2002)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

in data 8 novembre 2002, il ministero della giustizia bandiva il concorso pubblico distrettuale, per esami, per la copertura di 443 posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario, area funzionale C;

nel bando veniva indicato il numero dei posti messi a concorso per ogni regione e specificato che ognuno degli aspiranti poteva concorrere in una sola di esse;

dopo regolare svolgimento delle procedure concorsuali, venivano redatte le graduatorie recanti i nominativi dei vincitori;

con nota del 28 settembre 2004, prot. 119/51239/TE/I, il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria e del personale e dei servizi comunicava alle organizzazioni sindacali che il ministero della giustizia era stato autorizzato, con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, ad assumere non più, come precedentemente comunicato, soltanto 154, ma ben 248 vincitori « sufficienti a far fronte all'emergenza determinata dalle carenze nei distretti che hanno maggiori vacanze di organico »;

in assenza di altri criteri esplicitivi della scelta operata dal ministero della giustizia, si precisava che « non saranno tuttavia dimenticate le esigenze di altri distretti che potranno beneficiare dell'avvio della mobilità dai distretti che usufruiranno delle nuove assunzioni »;

la connotazione geografica dei criteri adottati per le assunzioni (operate tutte al Nord) risulta gravemente discriminatoria e non supportata da alcun'altra valida motivazione;

risultano del tutto incomprensibili le ragioni per cui, per i rimanenti distretti, si è deciso, dopo aver espletato pubblico concorso, di applicare invece la mobilità;

appare illegittima la decisione del Governo di far gravare l'operata discutibile riduzione dei posti da assegnare unicamente sui candidati vincitori di concorso che hanno opzionato le regioni del Sud;

tale disposizione organizzativa non può soddisfare le esigenze del sistema giustizia, che, prescindendo da dati numerici, offre senza dubbio un quadro di maggiore disagio nel Mezzogiorno –:

se il Ministro interpellato intenda fare chiarezza sui criteri adottati per l'identificazione dei distretti da coprire e sulle motivazioni che possano giustificare la scelta per la mobilità, successiva all'espletamento di pubblico concorso;

come il Ministro interpellato intenda provvedere in relazione alle legittime aspettative dei vincitori del suddetto concorso, ancora in attesa di assegnazione.

(2-01357) « Mazzoni, D'Alia, Filippo Maria Drago, Lucchese, Rotondi, Gianni Mancuso, Naro, Giuseppe Drago, Azzolini, Liotta, Di Giandomenico, Tucci, Romano, Zanetta, Perrotta, Volontè, Daniele Galli, Dorina Bianchi, Capuano, Borriello, Di Virgilio, Grimaldi, Marinello, Masini, La Starza, La Grua, Cardiello, Lamorte, Angela Napoli, Antonio Pepe, Briguglio, Landolfi, Ricciuti, Oricchio, Spina Diana, Cicca, Gioacchino Alfano, Iannuccilli, Gianfranco Conte, Antonio Russo, Tarditi, Nuvoli, Fallica, Milanese, Ange-

lino Alfano, Giacomo Angelo Rosario Ventura, Falanga, Benedetti Valentini, Blasi, Maione ».

(9 novembre 2004)

(Sezione 6 – Gestione dell'ordine pubblico in occasione della partita di calcio Livorno-Bologna)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

nella mattina di domenica 24 ottobre 2004, in occasione della partita del campionato di serie A Livorno-Bologna, i *Mods*, un gruppo neofascista della tifoseria bolognese legato a Forza Nuova, ha aggredito con lame e bastoni un gruppo di sportivi livornesi, che pacificamente attendevano l'apertura dei cancelli per assistere alla partita;

nello scontro un giovane tifoso del Livorno stato ferito con una coltellata alla gamba;

all'interno delle tifoserie girava da tempo voce che i *Mods* stessero organizzando azioni contro altre tifoserie;

il sindaco di Livorno, Alessandro Cosimi, in seguito agli incidenti, ha dichiarato che « non si è trattato di un fatto isolato o casuale. C'è stata premeditazione: quel gruppo di ultrà rossoblu voleva provocare disordini e c'è riuscito »;

secondo la ricostruzione de *Il Tirreno* del 25 ottobre 2004, durante gli scontri avvenuti alle 11,30 a piazzale Montello, la polizia non era presente perché « il servizio d'ordine doveva iniziare dalle 13 in

poi. Prima ci sono solo i vigili urbani a fare viabilità » –:

se risulti che la Digos di Bologna sia a conoscenza della pericolosità del gruppo *Mods*;

se la questura di Livorno sia stata preventivamente allertata dell'arrivo dei *Mods* bolognesi e quali specifiche iniziative essa abbia eventualmente preso per garantire il regolare svolgimento dell'evento sportivo;

per quale ragione non sia stato ritenuto opportuno predisporre cautelativamente una scorta ai *pullman* provenienti da Bologna;

quanti fossero gli uomini e i mezzi impiegati dalla questura di Livorno nei pressi dello stadio « Picchi » in occasione dell'evento sportivo e se ritenga tale presenza adeguata, considerato il prevedibile clima di tensione;

se corrisponda al vero che le forze dell'ordine non siano immediatamente intervenute e quali siano le cause di tale ritardo;

se corrisponda al vero che le telecamere a circuito chiuso esistenti dentro e fuori lo stadio non fossero attive al momento dell'aggressione e quali siano le cause di questo eventuale disservizio;

se risulti vero che i responsabili dell'ordine pubblico presenti non abbiano effettuato i fermi di polizia nei confronti degli aggressori e che a questi ultimi sia stato consentito l'ingresso nel settore ospiti dello stadio, mettendo con ciò in pericolo l'incolumità degli sportivi presenti in curva sud;

se, considerate le palesi inadempienze, si intendano adottare opportuni provvedimenti nei confronti delle questure coinvolte nella vicenda.

(2-01353) « Mascia, Mantovani, Giordano ».

(2 novembre 2004)

(Sezione 7 – Aggressione subita dall'onorevole Martinelli)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e della giustizia, per sapere – premesso che:

in data 15 novembre 2004, alle ore 12,50, nei pressi degli uffici del comune di Chiuduno (in provincia di Bergamo) il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo – che è sindaco di tale comune – è stato apostrofato con insulti gravi e irripetibili e con minacce, inizialmente soltanto verbali, riferite alla sua qualità sia di sindaco che di parlamentare e pronunciate da un individuo, identificato poi come Angelo Belotti;

episodi analoghi sono accaduti in passato sempre ad opera del Belotti, il quale ha più volte posto in essere comportamenti gravemente offensivi e intimidatori nei confronti del o firmatario del presente atto di sindacato ispettivo: minacce e offese denunciati ai carabinieri, con la richiesta di intervenire per porre fine a tali situazioni;

nell'ultima occasione, tuttavia, pur non avendo risposto alle offese verbali pronunciate dal Belotti, quest'ultimo ha improvvisamente e deliberatamente aggredito fisicamente il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, con una testata e con calci e pugni;

il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha immediatamente avvertito, tramite il suo cellulare, i carabinieri, qualificandosi come sindaco e come parlamentare;

tuttavia, i carabinieri sono intervenuti soltanto venti minuti dopo la chiamata e l'aggressione è continuata, per alcuni momenti, anche in loro presenza, in una situazione di flagranza di reato;

gli inviti rivolti al Belotti a moderarsi, senza che siano state assunte immediate

misure restrittive nei suoi confronti, si sono rivelati del tutto inefficaci, giacché, in presenza delle forze dell'ordine, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo è stato soggetto di ulteriori atti di aggressione da parte del Belotti, il quale, neppure in conseguenza di tali ulteriori e reiterati atti aggressivi, è stato posto in stato di arresto;

soltanto il successivo arrivo e intervento del maresciallo dei carabinieri, Mirabile, a conoscenza della pericolosità del soggetto, ha posto termine all'aggressione ed ha consentito di portare il Belotti presso la caserma dei carabinieri;

successivamente, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Calcinate, i cui medici gli hanno dato le prime cure, con una prognosi di nove giorni;

presso l'ospedale è stato raggiunto dal colonnello comandante dei carabinieri, il quale gli ha manifestato il suo rincrescimento per l'accaduto;

il giorno successivo all'aggressione si è svolto il processo per direttissima presso il tribunale di Bergamo, cui il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha partecipato come parte lesa, nel corso del quale il giudice ha confermato l'arresto ed ha condannato il Belotti alla pena detentiva di cinque mesi;

su sua richiesta, lunedì 22 novembre 2004, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo è stato ricevuto dal prefetto di Bergamo, alla presenza dei locali comandanti dei carabinieri e della guardia di finanza, e nel corso dell'incontro è stato da questi informato che il signor Belotti ha ricevuto denunce per procurate lesioni da parte di numerosi cittadini fin dal 1974;

denunce che, probabilmente, sono state minori rispetto agli episodi di violenza fisica e verbale di cui il Belotti si è reso probabilmente protagonista, poiché la sua manifesta impunità, protrattasi per

tanto tempo, ha evidentemente indotto i cittadini a non fare denunce per paura di ritorsioni —:

se non intendano verificare eventuali responsabilità delle forze dell'ordine per il ritardo con cui si è verificato l'intervento richiesto;

se siano pendenti eventuali procedimenti penali per episodi analoghi a carico

del Belotti o se vi siano procedimenti penali conclusi e, in caso affermativo, quale ne sia stato l'esito;

quali misure di prevenzione intendano adottare per evitare che si ripetano episodi analoghi a carico di parlamentari.

(2-01369)

« Martinelli, Boato ».

(23 novembre 2004)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

